Vaiani Studio
commercialisti

50 anni

Circolari per la clientela

Modello 730/2026 - Termini e modalità di presentazione

Via del Commercio, 29 - 26013 Crema (CR) - ITALY - Telefono: +39 (0)373 257031
www.studiovaiani.it

1 PREMESSA

Il 30.9.2026 scade il termine per la presentazione del modello 730/2026, relativo al periodo d'imposta 2025.

Il modello 730/2026 può essere presentato avvalendosi della dichiarazione precompilata messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate; in alternativa, il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando cioè i propri dati e documenti e non le risultanze dell'Agenzia delle Entrate.

2 DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Il contribuente può accedere direttamente al proprio modello 730/2026 precompilato utilizzando il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta di identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa all'accesso diretto, il contribuente può delegare l'accesso alla dichiarazione precompilata al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un professionista abilitato o ad un CAF, con le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il provv. 28.4.2026 n. 128479.

3 MODELLO 730 ORDINARIO

L'utilizzo del modello 730/2026 "ordinario":

- non consente la presentazione diretta della dichiarazione da parte del contribuente;
- non consente di beneficiare delle esclusioni dai controlli, applicabili solo in caso di presentazione della dichiarazione precompilata;
- non richiede che il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, oppure il CAF-dipendenti o il professionista debba essere delegato all'accesso alla dichiarazione precompilata.

Per indicare la presentazione del modello 730/2026 in forma "ordinaria", nel modello 730-3 deve essere barrata la casella "Sostituto, CAF o professionista non delegato".

4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello 730 può essere presentato, alternativamente:

- direttamente dal contribuente;
- al sostituto d'imposta (ad esempio datore di lavoro, ente previdenziale, ecc.), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale diretta;
- ad un professionista abilitato (Dottore Commercialista ed Esperto Contabile o Consulente del lavoro);
- ad un CAF-dipendenti (ovvero ad un suo soggetto incaricato).

Per la presentazione diretta, è necessario avvalersi della dichiarazione precompilata.

Negli altri casi, si può scegliere tra:

- avvalersi della dichiarazione precompilata, conferendo un'apposita delega al sostituto d'imposta, professionista o CAF;
- oppure utilizzare il modello 730 "ordinario".

Il termine del 30.9.2026 riguarda sia la presentazione diretta sia quella eseguita tramite i soggetti che prestano assistenza fiscale.

Modello 730 senza sostituto d'imposta

Il modello 730 può essere presentato anche in assenza del sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli.

I soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730 nella modalità "senza sostituto d'imposta" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

In tal caso, la presentazione del modello 730 può avvenire:

- all'Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica, avvalendosi della dichiarazione pre-compilata;
- oppure ad un CAF-dipendenti o un professionista, avvalendosi della dichiarazione precompilata o del modello "ordinario".

Se dal modello 730 emergono imposte da versare, il pagamento doveva essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF (vale a dire entro il 30.6.2026, oppure entro il 30.7.2026, applicando la maggiorazione dello 0,4%).

Gli eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione sono rimborsati direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

5 DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL CONTRIBUENTE

L'avvenuta consegna da parte del contribuente del modello 730/2026 e del modello 730-1, contenente la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille, viene certificata dal soggetto che presta assistenza fiscale attraverso il modello 730-2, contenente anche l'elenco dei documenti esibiti a supporto dei dati indicati nella dichiarazione.

Prima della trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle Entrate, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Una volta inviato il modello 730/2026, il professionista abilitato o il CAF-dipendenti rilascia al contribuente la ricevuta per il modello 730 presentato, che costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

6 CORREZIONI E INTEGRAZIONI

Eventuali errori commessi nella compilazione del modello 730/2026 possono essere corretti, attraverso la presentazione di una dichiarazione rettificativa o integrativa; in particolare:

- in caso di errori commessi dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale, è necessario presentare un modello 730 rettificativo;
- in caso di errori commessi dal contribuente (si tratta, ad esempio, del caso in cui non vengano forniti tutti i dati da indicare in dichiarazione), è necessario presentare un modello 730 integrativo (solo per correzioni a favore del contribuente), o un modello REDDITI PF integrativo (per correzioni sia a favore che a sfavore del contribuente).

Modello 730 rettificativo

Nel caso in cui il contribuente rilevi errori commessi dal soggetto che ha elaborato la dichiarazione deve comunicarglielo tempestivamente, al fine di consentire di:

- rettificare la dichiarazione già elaborata, correggendo gli errori rilevati;
- procedere ad una rideterminazione degli importi a debito o a credito derivanti dalla dichiarazione rettificata;
- elaborare un nuovo modello 730 e un nuovo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- consegnare al contribuente la copia del nuovo modello 730 e del nuovo prospetto di liquidazione, in cui deve essere barrata la casella relativa al "730 rettificativo".

I modelli 730/2026 rettificativi devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro il 10.11.2026.

Diversamente, la correzione di errori commessi da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve essere effettuata con la presentazione del modello REDDITI PF 2026, qualora siano stati compilati:

- il rigo C16, relativo all'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione;
- e/o il quadro W, relativo agli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale;
- e/o il quadro M, relativo ai redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva e alla rivalutazione dei terreni;
- e/o il quadro T, relativo alle plusvalenze di natura finanziaria e alla rivalutazione delle partecipazioni.

Modello 730 integrativo

Nel caso in cui emergano errori commessi dal contribuente, la cui correzione determina un rimborso o un minor debito d'imposta, è possibile presentare un modello 730 integrativo; tale modalità può essere utilizzata anche in caso di errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta, o in caso di omessa o errata indicazione del sostituto d'imposta che deve effettuare i conguagli.

Diversamente, il modello 730 integrativo non può essere utilizzato per dichiarare ulteriori redditi.

I modelli 730/2026 integrativi devono essere presentati, entro il 26.10.2026 (il 25.10.2026 cade di domenica) ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730 originario è stato presentato direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale.

Al modello 730 integrativo va allegata la relativa documentazione, in modo da permettere al professionista abilitato o al CAF-dipendenti di controllarne la conformità.

Modello REDDITI PF integrativo

Per le correzioni del modello 730 "a sfavore" del contribuente (ad esempio mancata indicazione di un reddito, riduzione di oneri deducibili o detraibili, scomputo di ritenute non subite, ecc.) non è possibile utilizzare il modello 730 integrativo ed è necessario utilizzare il modello REDDITI PF, considerando i relativi termini di presentazione.

In altre parole, dovrà essere inviata:

- una dichiarazione "correttiva nei termini", rispetto alla scadenza di presentazione del modello REDDITI PF; in relazione al modello 730/2026, il modello REDDITI PF 2026 "correttivo nei termini" può essere presentato entro il 2.11.2026 (il 31.10.2026 cade di sabato);
- una dichiarazione integrativa a sfavore, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello 730.

Il modello REDDITI PF può essere presentato anche per effettuare correzioni del modello 730 originario “a favore” del contribuente, qualora non si intenda o non sia più possibile ricorrere alla presentazione del modello 730 integrativo (ad esempio per la scadenza del termine di presentazione del 26.10.2026).